



ORIGINALE

DETERMINAZIONE
del Responsabile del Servizio

P.E.G. N. 3

UFFICIO SCUOLA

Determinazione n° 20

N° progressivo generale 114

In data 01.02.2021

OGGETTO:

**RICORSO PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO
PRESENTATO DALLA D.SSA CASCELLI CONTRO IL COMUNE DI FIANO ROMANO
- CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE AVV. MICÒL BUONOMO -
CIG N. Z02306375B**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Richiamata la deliberazione n. 21 del 13/05/2020 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 della nota integrativa e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs 118/2011);

Dato atto:

- **che** con deliberazione n. 80 del 16.07.2020, la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli Obiettivi 2020-2022, attribuendo le risorse ai Dirigenti ed ai Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
- **che** con Decreto Sindacale n. 3 del 18/01/2021 è stato conferito al Dott. Vito Dionisi l'incarico di Dirigente del Settore I – Amministrativo Finanziario;
- **che** al Dirigente del Settore I Amministrativo Finanziario è stata affidata la responsabilità della esecuzione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n.° 3 per l'esercizio 2020 denominato “Servizi alla Persona e Promozione della Cultura”, in relazione al disposto dell'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

- che con atto dirigenziale n. 1919 del 20/01/2021 è stato conferito al Dott. Vincenzo Zisa l'incarico di Responsabile del Servizio titolare di posizione organizzativa per la gestione dei servizi alla persona e Promozione della cultura nell'ambito del Settore I;

Vista la proroga dei piani esecutivi di gestione adottata con delibera di Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2021;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Preso atto che al Comune di Fiano Romano, nella persona del Sindaco p.t., è stato notificato il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio per ottenere l'annullamento della deliberazione di Consiglio comunale n. 32 e n. 33 del 28.09.2020 e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali come l'Ordinanza sindacale n. 87 dell'11.09.2020 e la nota sindacale prot. n. 2605/2020 con richiesta di accertamento del risarcimento dei danni morali e professionali da parte della D.ssa Loredana Cascelli, Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Fiano Romano;

Considerato che le doglianze mosse dalla ricorrente non sono ritenute meritevoli di accoglimento e che pertanto è opportuno costituirsi al fine di opporsi alle contestazioni di natura amministrativa e risarcitoria poste a carico dell'Ente;

Dato atto dell'assenza di strutture organizzative e professionalità interne all'Ente in grado di assicurare l'attività professionale della costituzione e difesa in giudizio nel procedimento *de quo*;

Considerato che il Comune di Fiano Romano con Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 05.11.2020 ha disposto:

- di autorizzare il Sindaco di Fiano Romano, in nome e per conto del quale agisce, a costituirsi in giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo per il Lazio per resistere al ricorso presentato dalla D.ssa Loredana Cascelli contro il Comune di Fiano Romano;
- di demandare il concreto affidamento dell'incarico al Responsabile Servizi alla Persona e Promozione della Cultura dei secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio;

Dato atto dell'assenza di strutture organizzative o professionali interne all'Ente in grado di assicurare il servizio e della conseguente impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione Comunale;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 ("Testo unico enti locali" di seguito Tuel), che disciplina l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria, il quale al comma 3 prevede che "*L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria*";

Dato atto che con decreto del Ministro dell'interno del 13 gennaio 2021, pubblicato in G.U. n. 13 del 18 gennaio 2021, "*1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021. 2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi*

sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1”;

Visto inoltre il successivo comma 5 del medesimo art. 163 Tuel, che recita: *“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;

Vista la necessità ed urgenza di conferire l'incarico legale per tutelare le ragioni dell'Ente nel ricorso pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nel procedimento sopra indicato in ossequio a quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 163 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Atteso che è pertanto necessario procedere alla nomina di procuratore legale in considerazione della complessità delle questioni giuridiche connesse alla predetta difesa, con comprovata esperienza e capacità nel settore amministrativo;

Visto quanto previsto dal Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.03.2018.

Vista la Determinazione Reg. Gen. n. 243 del 13.09.2018 con la quale è stato approvato l'albo degli avvocati per il conferimento di eventuali incarichi di assistenza legale e difesa in giudizio;

Dato atto che:

- per la tipologia di ricorso pendente risulta necessario affidare l'incarico per tutelare le ragioni dell'Ente nei contenziosi indicati secondo le competenze professionali necessarie per tale materia da applicarsi secondo il minimo tariffario come previsto sopra citato Regolamento comunale;
- l'importo è al di sotto del limite di € 40.000,00 stabilito come soglia invalicabile ai fini di un affidamento diretto di un contratto di servizio ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;
- è stato preso in considerazione l'elenco dei Legali istituito dal Comune di Fiano Romano con particolare riferimento ai legali che hanno richiesto l'inserimento per la materia amministrativa;
- fra i legali in elenco sono stati selezionati gli Avv.ti Apice Domenico, Buonomo Micòl e Guerriero Michele;

Viste le richieste di preventivo inoltrate agli Avv.ti Apice, prot. n. 35941 del 21.12.2020, Buonomo, prot. n. 35938 del 17.1.2020 e Guerriero, prot. n. 35943 del 17.12.2020;

Visti i preventivi di spesa pervenuti dai procuratori legali Apice, prot. n. 36319 del 21.12.2020, Buonomo, prot. n. 36055 del 17.12.2020 e Guerriero, prot. n. 36636 del 23.12.2020;

Evidenziato che:

- l'Avv. Micòl Buonomo ha manifestato la propria disponibilità al conferimento dell'incarico presentando il preventivo economicamente più basso per un corrispettivo pari a € 3.170,00 oneri inclusi per il ricorso pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo per il Lazio incardinato dalla D.ssa Loredana Cascelli contro il Comune di Fiano Romano;

- considerato che il preventivo presentato è di importo complessivo inferiore ai minimi professionali previsti dal D.M. 55/2014;
- l'Avv. Micòl Buonomo, essendo inserito nell'elenco dei Legali istituito dal Comune di Fiano Romano, ha già dichiarato a suo tempo di essere in possesso dei requisiti di legge e ha idonea dichiarazione di non avere rapporti con i contro interessati e di non trovarsi in situazione di incompatibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del codice deontologico professionale;

Rilevato che con il D.Lgs n. 50/2016 è stato approvato il Nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, sono stabilite disposizioni in materia di incarichi/servizi legali;

Richiamato l'art. 53, comma 14 del D.lgs 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, che prevede per il conferimento di ogni incarico la subordinazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

Dato atto che il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della medesima, esclusivamente con la modalità di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e precisamente tramite bonifico dedicato;

Ritenuto quindi necessario procedere al conferimento dell'incarico professionale *de quo*;

Dato atto che il capitolo d'uscita 10120801 - 2 presenta la necessaria disponibilità;

Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto (All. n. 1);

Visto che la ditta "AVV. BUONOMO MICO'L", attraverso l'interrogazione Durc On Line risulta essere regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

Dato atto che il capitolo d'uscita 11040518 - 1 presenta la necessaria disponibilità,

DETERMINA

Di approvare il preventivo di spesa, prot. n. 36055 del 17.12.2020, e di conferire l'incarico della rappresentanza legale per resistere al ricorso citato in premessa e pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo per il Lazio all'Avv. Micòl Buonomo, con studio in Monterotondo Scalo (RM) via Val di Fassa, 9/D, dando atto che la convenzione verrà stipulata con scrittura privata nei modi di legge;

Di impegnare a favore dell'"AVV. BUONOMO MICO'L", con sede in VIA E. BENUCCI, 18 la somma di € 3.170,00 spese generali e cpa inclusi ed IVA esente ex L.190/2014;

Di imputare la spesa complessiva di € 3.170,00 al capitolo di spesa n. 11040518 - 1 denominato: "CONVENZIONE LEGALE SERVIZI SOCIALI", impegno n. 0;

Di dare atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente Codice identificativo gara: **Z02306375B**;

Di dare atto che la liquidazione del servizio sarà effettuata con successiva determinazione, a seguito di presentazione regolare fattura, previa verifica della regolarità del servizio;

Di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, disposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- a) il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 – comma 8 – della legge 136/2010;

- b) il conto corrente dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso sono stati comunicati dal contraente;
- c) i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità.
- d) eventuali modifiche al conto dedicato o alla persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.

Di certificare, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio;

Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determina, il sottoscritto Responsabile del Servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Il Responsabile Servizi alla Persona
e Promozione della Cultura
(Dott. Vincenzo Zisa)

Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (artt. 183 e 151 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267).

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, e unitamente alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune www.comune.fianoromano.rm.it nella sezione amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO certifica che il presente impegno rispetta le regole di finanza pubblica con particolare riferimento alla disciplina del patto di stabilità 2015/16/17. Ne attesta, altresì, la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai fini dell'esecutività (artt. 183 e 151 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267).

Il Dirigente del Settore I
Amministrativo-Finanziario
Dott. Vito Dionisi

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
N. 49	2021	€ 3.170,00	11040518 - 1	2021
N.		€ 0,00		
<p>Il Dirigente del Settore I Amministrativo-Finanziario Dott. Vito Dionisi</p> <p>Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.</p>				

Allegato n. 1

CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

L'anno -----, addì ----- del mese di dicembre, in Fiano Romano, nella Residenza Municipale

TRA

Il Dirigente del Settore I Amministrativo – Finanziario -----, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'amministrazione che rappresenta – Comune di Fiano Romano con sede In Piazza Matteotti n. 2 – Fiano Romano - C.F. 01460220583

E

L'Avvocato ----- con studio in con studio in -----, CF -----

PREMESSO CHE

- con la deliberazione di Giunta Comunale n. ----- del ----- dichiarata immediatamente eseguibile, si è stabilito di resistere nel giudizio promosso da -----innanzi al Tribunale di -----, sezione civile, affidando l'incarico della difesa degli interessi di questo Ente all'Avvocato -----;
- con determinazione del PEG 3 Reg. Sett. ----- – Reg. Gen. ----- stato affidato all'Avv. ----- l'incarico di rappresentare in giudizio il Comune di Fiano;

CIO' PREMESSO

In data odierna, le parti, come sopra costituite, addivengono alla stipula della presente convenzione, regolata dai seguenti patti e condizioni;

Art.1 - La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 - L'incarico ha per oggetto la tutela degli interessi di questo Ente nel contenzioso promosso dal ----- innanzi al Tribunale -----, con atto notificato a questo Comune in data -----, prot. n. -----, per il ricorso ----- con ogni più ampia facoltà di legge.

Art. 3 - La forma del contratto viene individuata nella scrittura privata non autenticata tramite sottoscrizione in modalità elettronica della relativa convenzione ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1 lett b) della tariffa parte II del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 trattandosi di prestazioni soggette ad IV A.

Art. 4 - L'incarico legale verrà a scadenza al termine del contenzioso.

Art. 5 - L'avvocato accetta l'incarico, impegnandosi a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro il Comune di Fiano Romano.

Art. 6 - L'avvocato incaricato s'impegna ad informare per iscritto il Sindaco e il Dirigente/Responsabile del Servizio interessato su tutte le iniziative e le attività dallo stesso intraprese in ordine all'incarico ricevuto. Al Dirigente/Responsabile del Servizio di cui sopra è inviata in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo, anche di controparte, redatto nell'esercizio del mandato conferito.

Art. 7 - L'avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con diligenza e scrupolo professionale nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art 1456 del C.c. con semplice comunicazione scritta. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi suddette. A fronte di gravi inadempimenti, il Comune si riserva la facoltà di disporre l'immediata risoluzione del contratto con oneri tutti a carico dell'affidatario;

Art. 8 - Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa, richiesti dal legale.

Art. 9 - Il legale incaricato si impegna a rispettare il preventivo di spesa presentato in data in data ----- prot. n. ----- ed in ogni caso a comunicare tempestivamente ogni onere aggiuntivo, al fine di consentire all'ente l'integrazione delle previsioni di spesa originarie.

Art. 10 - Il compenso complessivo viene pattuito tra le parti in una spesa complessiva di € -----, oneri inclusi, come di seguito in dettaglio: € ----- per onorari, I.V.A. e Cassa Forense ed altri oneri esclusi, per il ricorso pendente -----incardinato presso il Tribunale di ----- per onorari, I.V.A., se dovuta, Cassa Forense ed altri oneri esclusi. Il legale si impegna a segnalare e comunicare preventivamente, e il Comune a riconoscere eventuali variazioni del compenso che si rendessero necessarie per il prosieguo della difesa in relazione a circostanze imprevedute. Il compenso verrà corrisposto entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura a saldo della prestazione, fatta salva in ogni caso la corresponsione di un acconto richiesto dal legale al termine di una fase del giudizio. In caso di condanna di controparte al pagamento delle spese legali, qualora venga liquidato dal giudice un importo superiore al compenso pattuito, verrà riconosciuta la differenza.

Art. 11 - Il codice CIG per il servizio suddetto è il seguente: ----- .

Art. 12 - Il legale incaricato assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 13 - Il servizio legale viene affidato direttamente richiamando il combinato disposto degli artt 4 e 36 del D.Lgs n. 50/2016, essendo l'importo del suddetto servizio inferiore a €40.000,00 e delle Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate dal Consiglio stesso al D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 con delibera n. 206 del 01.03.2018.

Art. 14 - Il legale è in possesso di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale stipulata con la compagnia Assicurazioni ----- n. ----- come da dichiarazione agli atti e si impegna a mantenere la stessa per tutta la durata dell'incarico e a comunicare ogni successiva variazione;

Art. 15 - La sottoscrizione della presente convenzione di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate.

Art. 16 - E' facoltà delle parti recedere motivatamente dal contratto previo preavviso a mezzo raccomandata almeno 30 giorni. In caso di recesso, rimane l'obbligo di corrispondere al professionista le spese sostenute ed il compenso dovuto per l'attività svolta, salvo indennizzo per eventuali danni che fossero derivati dall'estinzione anticipata del rapporto.

Art. 17 - Il Comune, ai sensi del Regolamento Comunale Attuativo del Regolamento UE n. 679/2016 informa il legale - il quale ne prende atto e dà il relativo consenso - che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia;

Art. 18 - E' facoltà delle parti recedere motivatamente dal contratto previo preavviso a mezzo raccomandata o pec di almeno 30 giorni. In caso di recesso, rimane l'obbligo di corrispondere al professionista le spese sostenute ed il compenso dovuto per l'attività svolta, salvo indennizzo per eventuali danni che fossero derivati dall'estinzione anticipata del rapporto;

Art. 19 - per quanto non previsto dal presente atto, le parti rinviando alle norme del codice civile e alle norme vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Fiano Romano

Il Dirigente del Settore I -----

Per il Professionista

Avv. -----

Data

01.02.2021

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 01.02.2021 e così per 15 giorni consecutivi al n. 51 del registro pubblicazioni
